CAMERA DEI DEPUTATI N. 3141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati

Presentata il 12 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge interviene sulla disciplina del lavoro delle persone detenute e internate, recata dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con l'obiettivo di rafforzare la certezza, la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti di lavoro instaurati durante l'esecuzione della pena, nonché l'effettiva conoscibilità, da parte del lavoratore, degli elementi essenziali del rapporto e della relativa documentazione.

Il lavoro costituisce uno degli strumenti fondamentali del trattamento penitenziario e del percorso di reinserimento sociale della persona condannata.

In tale prospettiva, l'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario disciplina il lavoro dei detenuti e degli internati, affermandone la funzione trattamentale e prevedendo che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario riflettano quelli del lavoro nella società libera, al fine di preparare adeguatamente tali soggetti alle normali condizioni del lavoro e di favorirne il reinserimento sociale.

Il quadro normativo vigente già contempla specifici obblighi in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro delle persone detenute e internate.

In particolare, l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha modificato l'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, prevedendo espressamente che le comunicazioni obbligatorie siano effettuate anche con riferimento ai lavoratori detenuti o internati che prestano la propria attività all'interno degli istituti

penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

La presente proposta di legge non interviene, pertanto, per introdurre *ex novo* tali obblighi, già previsti dalla legislazione vigente, ma per ricondurre espressamente, nell'ambito della disciplina organica del lavoro penitenziario, le principali garanzie relative alla formalizzazione e alla documentazione del rapporto di lavoro, rafforzandone la conoscibilità e l'effettività.

L'intervento normativo risponde, in particolare, all'esigenza di assicurare la piena tracciabilità dei rapporti di lavoro instaurati durante la detenzione. La disponibilità di una documentazione completa e accessibile consente, infatti, di ricostruire con certezza gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e agevola l'esercizio dei diritti previdenziali e assistenziali nonché la continuità tra le esperienze lavorative maturate durante la detenzione e i successivi percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

A tal fine, viene prevista la forma scritta del contratto e sono individuati gli elementi essenziali che devono risultare dal relativo documento, quali la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale, la qualifica, le mansioni, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato.

L'espresso richiamo alle comunicazioni obbligatorie previste dal citato articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 assolve, in tale contesto, a una funzione di coordinamento e di sistematizzazione della disciplina, rendendo immediatamente riconoscibile, all'interno dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, il complesso degli adempimenti connessi all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro.

A completamento delle garanzie documentali, si prevede che l'amministrazione penitenziaria assicuri la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisca l'accessibilità al detenuto o all'internato interessato. La disposizione è finalizzata ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai profili retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, assicurando al lavoratore la possibilità di disporre della documentazione necessaria anche ai fini della successiva ricostruzione della propria posizione lavorativa e contributiva.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che introduce, nel citato articolo 20 della legge n. 354 del 1975, un nuovo comma 13-*bis* che prevede la forma scritta del contratto di lavoro dei detenuti e degli internati e ne individua il contenuto minimo, richiama gli obblighi di comunicazione già previsti dal citato articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 e dispone, infine, che l'amministrazione penitenziaria assicuri la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisca l'accessibilità al lavoratore detenuto o internato, anche ai fini dell'esercizio dei diritti retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« *13-bis*. Il rapporto di lavoro dei detenuti e degli internati, anche se svolto all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati, è instaurato mediante contratto scritto, nel quale sono indicati la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale, la qualifica, le mansioni, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato. Il datore di lavoro effettua le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'amministrazione penitenziaria assicura la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisce l'accesso al lavoratore detenuto o internato, anche ai fini dell'esercizio dei diritti retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali ».



19PDL0218250